**REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PAGINE SOCIAL NETWORK DELL’XXXXXXXXXXXXX**

# ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento del profilo istituzionale delle pagine dei social network “*Facebook*” ed “*Instagram*” dell'XXXXXX di XXXXXXXXX, definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.
2. Con l'espressione “social-network” si intende una versione telematica delle “reti sociali” che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali.

# ART. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Il Consiglio d'Istituto dell'XXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenendo Internet ed i social network un valido mezzo di comunicazione, ed in particolare ritenendo la pagina Facebook ed Instagram dell’Istituto uno strumento flessibile e diretto, attraverso cui pubblicizzare le iniziative della scuola, informare i genitori ed avvicinare gli utenti al sito della scuola, riconosce la propria pagina istituzionale, raggiungibile all’indirizzo web:
2. Le pagine Facebook ed Instagram sono da considerarsi come integrazione del sito web d’istituto per quanto concerne informazioni e notizie (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate.
4. Tali pagine dovranno essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel PTOF.

# ART. 3 - GESTIONE DEL PROFILO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. L’amministratore di sistema pro-tempore delle pagine Facebook ed Instagram dell’istituto è, a partire dalla data del XXXXXXXXXXXXXXX, cui sarà conferita apposita lettera di incarico.
2. XXXXXXXXXX può avvalersi della collaborazione di persone terze esclusivamente per l’espletamento di attività ben definite e limitate nel tempo, dandone preventiva informazione al Dirigente Scolastico.
3. Sulla pagina possono essere pubblicate notizie, informazioni su manifestazioni ed iniziative, esiti di eventuali concorsi e relative premiazioni riguardanti l’istituto.
4. Le richieste di eventuali pubblicazioni vengono gestite dall’insegnante XXXXXXXXX, amministratore delle pagine, secondo le impostazioni già preesistenti.

Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03, in considerazione anche dei pareri e guide sulle pubblicazioni diffuse dall’Autorità Garante: <https://www.garanteprivacy.it/temi/foto>

## ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO

1. L’interazione con la scuola attraverso le suddette pagine istituzionali Facebook Instagram dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
2. L'accesso alla pagina dell’Istituto XXXXXXXXXX di Facebook ed Instagram è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:
3. Il soggetto che commenterà gli articoli dell'Istituto dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve l’associazione di facile identiﬁcazione gli Enti e Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella scheda “informazioni” dati sufficienti per la riconoscibilità;
4. Il soggetto che commenta potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
5. Il soggetto che commenta potrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che configurano un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa;
6. I “link”, ovvero collegamenti ad altri siti Web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.
7. **Sono inoltre espressamente vietati:**
8. l'utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
9. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell’insulto;
10. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;
11. l’inserimento di link di carattere commerciale con scopi di lucro;
12. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
13. sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni più sereno possibile;
14. è vietato infine postare link riconducibili a siti con contenuto pornograﬁco, pedopornograﬁco, worms, trojans o virus in genere.

## ART. 5 – VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

1. Il controllo, la verifica nonché l’eventuale censura avverrà da parte dell'Amministratore di sistema o del Dirigente nel rispetto delle normative vigenti, ovviamente rispettando la libertà di espressione, esercitata sempre nei limiti delle norme e fungendo da moderatore riguardo ad eventuali messaggi inammissibili inviati dagli utenti;
2. L’utente del servizio dovrà tenere un comportamento eticamente corretto, rispettoso delle norme, in quanto è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, secondo le normative vigenti, dell’uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti e del diritto d’autore;
3. Eventuali comportamenti non rispettosi del presente regolamento saranno segnalati al Dirigente Scolastico;
4. L'Amministratore di sistema può rifiutarsi di inserire materiale non conforme alle norme.

## ART. 6 – COSTI DI GESTIONE

Come da vigente regolamento di Facebook ed Instagram non sono attualmente previsti costi di registrazione o gestione. Eventuali variazioni che dovessero intervenire in futuro verranno prese in considerazione dalla direzione della scuola, valutando se mantenere o meno la pagina.

## ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo pretorio online.